



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La

Corte dei conti

a Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

PRESIDENTI DI SEZIONE:

Ermanno Granelli, Stefano Siragusa, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

CONSIGLIERI:

Antonello Colosimo, Franco Massi, Giuseppe Imparato, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini;

PRIMI REFERENDARI:

Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

REFERENDARI

Tatiana Calvitto, Stefania Calcari, Fedor Melatti.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ipotesi di accordo di interpretazione autentica relativa all'articolo 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 26 luglio 2021, sono state convocate in videoconferenza le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 30 luglio 2021;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 3/2021;

UDITI, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2021 convocata in videoconferenza, i relatori Consigliere Sergio Gasparrini e Primo Referendario Angelo Maria Quaglini;

DELIBERA

di prendere atto dell'inesistenza di oneri a carico dell'erario derivanti dall'Ipotesi di accordo in epigrafe;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali, al Comitato di Settore per le Autonomie Locali presso ANCI, al Comitato di Settore Regioni-Sanità presso Cinsedo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP.

I RELATORI

F.to digitalmente Sergio Gasparrini

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria il 5 agosto 2021

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA ALL'ARTICOLO 41, COMMA 5 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.5.2001 PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999

1. L'Ipotesi di accordo di interpretazione autentica in esame, sottoscritta il 28 gennaio 2021, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 13 luglio 2021, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; tale norma assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
2. L'Ipotesi di accordo riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 (quadriennio 1998-2001 e biennio 1998-1999), richiesta, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001, dal Tribunale Civile di Ferrara - Sez. Lavoro con ordinanza del 31.07.2020. In dettaglio, si sottopone la seguente questione interpretativa: *"se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 oppure debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"*.
3. In relazione all'ipotesi di Accordo, in data 9.2.2021, è pervenuto all'ARAN il parere favorevole del Comitato di settore per le Autonomie Locali; in data 2.03.2021, è pervenuta all'Agenzia la valutazione positiva del Comitato di settore Comparto Regioni e Sanità, mentre, in data 9.7.2021, con nota prot. 45357 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata trasmessa all'ARAN la valutazione positiva del Governo.

4. In via preliminare appare necessario richiamare il contenuto delle norme prese in esame per la risoluzione della questione interpretativa. In primo luogo, l'art. 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 contempla il c.d. istituto del "galleggiamento" o "allineamento retributivo" disponendo che *"gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"*. In secondo luogo, rileva l'art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, che, nel disciplinare il trattamento economico dei dirigenti a tempo determinato, recita: *"Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale"*.

5. In linea con la posizione indicata nell'atto di indirizzo del Comitato di settore, la clausola di interpretazione autentica chiarisce che la previsione di cui all'art. 41, comma 5 del richiamato CCNL può trovare applicazione (nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) sia nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato sia avendo riguardo a quello assunto con contratto a tempo determinato (*ex art. 110 TUEL*), sempre che la retribuzione di posizione di quest'ultimo sia stata quantificata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della dirigenza degli enti locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale, con esclusione dell'indennità *ad personam*.

6. Tale soluzione interpretativa, peraltro, riflette gli approdi della giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 10/2019). La pronuncia ha enucleato la *ratio* dell'istituto del "galleggiamento" di cui al richiamato art. 41, c. 5, "*nell'esigenza di garantire al segretario – stante il suo ruolo sovraordinato a tutti i dirigenti – una retribuzione di posizione superiore a quella del personale dirigenziale. In coerenza con il principio di proporzionalità e in conformità all'art. 36 Cost., la retribuzione del segretario non può, nel disegno contrattuale, essere definita in misura inferiore alla corrispondente voce di chi è sottordinato e possiede un ambito di competenze settoriale e meno ampio*". In questa prospettiva, il giudice contabile giunge alla conclusione che l'applicazione del "galleggiamento" non consente di distinguere i dirigenti rispetto ai quali operare l'allineamento retributivo "*in base all'eventuale apposizione di un termine al loro contratto di lavoro [...], posto che il segretario è parimenti sovraordinato sia ai dirigenti a termine sia al personale dirigenziale a tempo indeterminato, che godono del medesimo status, distinguendosi solo per le modalità di reclutamento, concorsuale o selettivo-curriculare, e per la durata del rapporto di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, e che sottostanno al medesimo giudice (il g.o.) per le relative controversie lavoristiche*".

7. Sotto il profilo finanziario l'Agenzia rileva che dall'Ipotesi di accordo in oggetto non conseguono nuovi o maggiori oneri contrattuali.